

Fatturazione elettronica obbligatoria: eccezioni e emissione facoltativa

Pubblicato il 22 ottobre 2018

Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l'obbligo generalizzato dell'emissione delle fatture in formato elettronico. Dall'inizio del nuovo anno l'adempimento riguarderà ogni soggetto con alcune limitate eccezioni. Gli studi professionali e le imprese dovranno modificare completamente la propria organizzazione ed il loro modo di operare



Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore la **fatturazione elettronica obbligatoria**. Dall'inizio del nuovo anno **l'adempimento riguarderà ogni soggetto** con alcune limitate eccezioni. Gli studi professionali e le imprese dovranno modificare completamente la propria organizzazione ed il loro modo di operare.

Contribuenti forfetari ex L. n. 190/2014

La **legge di Bilancio 2018** prevede espressamente come i predetti **soggetti** siano **esonerati dall'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico**. Conseguentemente, anche nell'anno prossimo potranno continuare ad emettere le fatture in formato analogico.

Tuttavia **l'Agenzia delle entrate ha fornito, nel corso del Telefisco 2018, un'importante precisazione**.

Secondo le indicazioni fornite in quella sede **l'esonero non vale per le prestazioni effettuate nei confronti della P.A.**. Ad esempio, nell'ipotesi di una cessione di beni o una prestazione di servizi nei confronti di un Comune, Provincia, Regione, etc il contribuente, anche se ha adottato il regime forfetario introdotto dalla **legge n. 190/2014**, deve emettere le relative fatture in formato digitale.

E' possibile, però, che i contribuenti forfetari ricevano fatture in formato elettronico in quanto potrebbero essersi rivolti, per effettuare un acquisto, ad un soggetto che non ha adottato il predetto regime forfetario.

In tal caso **la fattura elettronica relativa all'acquisto sarà messa a disposizione nell'area web riservata dell'Agenzia delle entrate.**

I contribuenti forfetari non possono esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva. Pertanto, in tale

ipotesi, la fattura elettronica si considera ricevuta in coincidenza della data di messa a disposizione del documento nella predetta area web.

Non assume rilievo, invece, la data di presa visione.

Prestazioni da e verso soggetti non residenti non stabiliti

In tale ipotesi **non sussiste fatturazione elettronica obbligatoria**. L'esclusione riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Dall'inizio dell'anno prossimo, in coincidenza con la fatturazione elettronica obbligatoria, **non dovrà più essere presentato lo spesometro**.

Conseguentemente, se il legislatore non avesse introdotto un ulteriore obbligo, le predette operazioni sarebbero rimaste al di fuori di ogni controllo.

La legge di Bilancio 2018 ha previsto l'obbligo di comunicare i dati relativi alle predette operazioni per le quali non deve essere emessa la relativa fattura in formato elettronico.

Le modalità sono disciplinate dal **punto 9 del decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757/2018 del 30 aprile 2018**.

L'emissione facoltativa della fattura elettronica

I contribuenti, soprattutto di maggiori dimensioni, possono emettere facoltativamente, anche prima dell'inizio dell'anno prossimo, le **fatture in formato elettronico**.

Deve però osservarsi come **le imprese e i professionisti non possono essere in tal caso obbligati a ricevere le fatture in tale formato digitale**. Ciò in quanto l'utilizzo di tale formato fa scattare l'**obbligo di archiviazione sostitutiva**.

I predetti soggetti devono **manifestare la loro accettazione** come previsto espressamente dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.

Tuttavia, anche **nel caso di mancata accettazione, il cedente o prestatore può comunque procedere alla fatturazione elettronica**. L'**invio** deve essere effettuato **tramite il Sistema di Interscambio**, ma dovrà comunque essere trasmesso al cessionario o committente un esemplare della fattura in formato cartaceo.

Pertanto **il destinatario sarà libero di conservare la fattura cartacea come in passato**. In alternativa potrà procedere alla **conversione** del documento **in formato PDF** e conservarlo secondo le regole tecniche previste per l'**archiviazione sostitutiva**.

Nicola Forte

22 ottobre 2018

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l